

P 28362 31/08/2023 ANN/VRS/EDP



AREA TECNICA  
Settore Territorio

Ufficio Pianificazione, Governo del Territorio,  
Commercio, VAS e VIA

Responsabile del Settore  
Dott.ssa Lorenza Toson  
Tel. 0332/252850

Referente pratica:  
Arch. Quadrelli Nadia  
tel. 0332/252865

Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo  
indicato nel messaggio di posta elettronica certificata  
con cui è stato esso il presente documento.

Classificazione 7.4.1

Spett.le  
COMUNE DI SARONNO  
21047 SARONNO  
[comun@saronno@comuni.com](mailto:comun@saronno@comuni.com)

**Oggetto: trasmissione Decreto Dirigenziale n. 206/ 2023.**

Si trasmette il Decreto Dirigenziale n. 206 del 28 agosto 2023, avente ad oggetto VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' DELLA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI SARONNO (SUAP), l'allegato "A", firmati digitalmente.

Cordiali saluti

Il RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott.ssa Lorenza Toson

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 445/2000 e s.m.i. e del D.Lgs. 82/2005 e successive norme collegate)*

Allegati: 2

DECRETO N. 206 DEL 28/08/2023

**OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' DELLA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI SARONNO (SUAP).**

#### IL DIRIGENTE

#### VISTI:

- la L. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il D.Lgs. 267/2000, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, in particolare l'articolo 107, *Funzioni e responsabilità della dirigenza*;
- la Legge 56/2014, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*;
- la L.R. 12/2005, *Legge per il governo del territorio*;
- la L.R. 31/2014 *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*;

#### RICHIAMATI:

- il Decreto Dirigenziale n. 44 del 28.2.2020 di definizione della microstruttura dell'Area Tecnica, come modificato dal Decreto Dirigenziale n. 227 del 30.9.2021;
- il Decreto Presidenziale n. 275 del 30.11.2021, *Attribuzione incarichi dirigenziali a decorrere dal 1° dicembre 2021* ed il successivo Decreto Presidenziale n. 104 del 11.4.2023 *Attribuzione incarichi dirigenziali Area Presidenza, Segreteria e Direzione Generale a decorrere dall'11.4.2023 e conferma degli incarichi attribuiti con Decreto Presidenziale n. 275/2021*;
- il Decreto Dirigenziale n. 51 del 24.2.2023, *avente ad oggetto Rinnovo dell'incarico di posizione organizzativa del Settore Territorio – Area Tecnica per il periodo 1.3.2023 – 30.9.2023*;
- il Decreto Dirigenziale n. 61 del 28.2.2023, *Individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica, dal 1.3.2023 sino al 30.9.2023*;
- gli articoli 25, *Criteri generali in materia di organizzazione* e 26 *Segretario Generale, Dirigenti e Direttore Generale dello Statuto vigente*;

#### VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 61 del 28.12.2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68 del 29.12.2022 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025;
- la Deliberazione Presidenziale n. 2 del 11.1.2023, di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2023/2025;
- la Deliberazione Presidenziale n. 52 del 13.4.2023, *Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2023/2025*;

CONSIDERATO che nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, viene individuato, nell'ambito del centro di responsabilità Settore Territorio, l'obiettivo strategico *Pianificazione, governo e tutela del territorio provinciale* (Missione/Programma: 0801 Urbanistica e Assetto del Territorio) e l'obiettivo operativo 1.1.1 *Pianificazione territoriale e urbanistica*;

DATO ATTO che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti, presenti o futuri, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PRESO ATTO che:

- il PTCP è stato approvato in data 11.04.2007, con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 27 ed ha acquistato efficacia in data 02.05.2007 in seguito alla pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi n. 18, del 2 maggio 2007;
- è stata approvata l'integrazione del Piano Territoriale Regionale con Deliberazione di Consiglio Regionale n. XI/411 del 19.12.2018, il cui avviso è stato pubblicato sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi n. 11 del 13.3.2019;

RILEVATO che:

- l'articolo 4, *Valutazione ambientale dei piani*, L.R. 12/2005, al comma 1 stabilisce: «Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi»;
- il medesimo articolo, al comma 2, precisa che: «sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi»;
- il medesimo articolo, al comma 2 bis, precisa che: «le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)»;
- il D.Lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*, nella Parte Seconda, stabilisce anche le procedure per la valutazione ambientale strategica;
- la L.R. 31/2014 detta disposizioni in materia di riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13.03.2007 – n. VIII/351, detta gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10.11.2010, n. 9/761, avente ad oggetto *Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971* approva i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 25.07.2012, n. 9/3836, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 31 del 03.08.2012, avente ad oggetto *Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u* riguarda il modello metodologico, procedura e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al piano dei servizi e piano delle regole;
- il D.P.R. 160/2010 detta il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;
- la L.R. 12/2005, ed in particolare l'articolo 97, *Sportello unico per le attività produttive*, commi 2 e 3 stabiliscono: «Alla conferenza di servizi è sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del progetto con il proprio piano territoriale. Non sono approvati i progetti per i quali la conferenza rilevi elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del PTCP o del PTR»;

CONSIDERATO che la Provincia, in qualità di ente territorialmente interessato, è chiamata a partecipare ai processi di valutazione ambientale/verifiche di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ed esprime il proprio parere nell'ambito del processo in corso;

VISTE le seguenti comunicazioni del Comune di Saronno:

- la nota del 27/07/2023 n. 38310 avente per oggetto: "verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) per ampliamento attività produttiva esistente (art. 8 d.p.r. 160/2010) in Via Fermi. Convocazione conferenza di verifica", che fissa la conferenza per il giorno 13/09/2023;
- la nota del 01/08/2023 n. 39196 avente per oggetto: "verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) per ampliamento attività produttiva esistente (art. 8 d.p.r. 160/2010) in Via Fermi. Comunicazione messa a disposizione rapporto preliminare".

PRESO ATTO che il Comune di Saronno ha approvato il Piano di Governo del Territorio con DCC n. 27 del 15/06/2013 e il relativo avviso è stato pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 09/10/2013 e che, inoltre, l'Amministrazione ha prorogato la validità del Documento di Piano con DCC n. 60 del 06/10/2018;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Giunta Provinciale del 20.06.2007, P.V. 156, avente ad oggetto: *Valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale nell'ambito di procedimenti di Sportello Unico per Attività Produttive*;
- la comunicazione del Settore Territorio ed Urbanistica di questa Provincia del 27.02.2014, n. 17968 avente ad oggetto: *Area web provinciale Valutazione di compatibilità con il PTCP – modalità di caricamento e pubblicazione dei piani* e la successiva comunicazione del Settore Territorio del 5.2.2019, protocollo 6188, avente ad oggetto *Area web provinciale "Valutazione di compatibilità con il PTCP - comunicazioni modifiche*;

DATO ATTO che tutte le opere previste, comprese quelle a carattere infrastrutturale, possono riguardare esclusivamente aree in possesso e nella piena disponibilità del soggetto proponente, considerato che il progetto dello Sportello Unico non può operare ed apportare modifiche urbanistiche al di fuori del perimetro dello stesso;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa ai procedimenti di valutazione di compatibilità e di valutazione ambientale strategica viene svolta dal Settore Territorio dell'Area Tecnica (già Area 4), supportato dal gruppo di lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale n. 97 del 27.11.2017, avente ad oggetto *Costituzione gruppo di lavoro multidisciplinare - in materia di valutazione/verifica di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e di valutazione ambientale di piani e programmi attinenti alla pianificazione territoriale, urbanistica e forestale (L.R. 12/2005) - ed approvazione delle Modalità Operative e di funzionamento*, già costituito con precedente Decreto n. 91/2014;

CONSIDERATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della documentazione sul sito web regionale SIVAS (Sistema Informativo Lombardo Valutazione Ambientale Piani e Programmi) – vale a dire entro il 30/08/2023 – deve essere inviato il parere di competenza all'Autorità competente per la VAS ed all'Autorità precedente;

DATO ATTO che il parere in oggetto riguarda la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica e la verifica tecnica di compatibilità con il PTCP inerente alla variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;

**CONSIDERATO** altresì che:

- in data 02/08/2023 è stato attivato il gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare citato;
- si è conclusa l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere della Provincia;

ESAMINATO l'allegato documento tecnico datato 28/08/2023 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ed alla verifica tecnica di compatibilità con il PTCP della variante al PGT del Comune di Saronno inerente al procedimento di Sportello Unico per Attività Produttive;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del 1° comma dell'articolo 30, "Obbligo di astensione" del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente ai componenti del gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare che hanno partecipato all'istruttoria, al Responsabile dell'Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Decreto presidenziale n. 129 del 22.12.2014, atto di indirizzo in merito all'assunzione di alcuni provvedimenti;

DECRETA

1. DI APPROVARE gli esiti dell'istruttoria contenuti nell'allegato documento tecnico datato 28/08/2023 (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ed alla verifica tecnica di compatibilità con il PTCP della variante al PGT del Comune di Saronno (SUAP);
2. DI RITENERE che la variante esaminata, nell'ambito di procedura SUAP avviata dal Comune di Saronno, non presenti caratteristiche tali da dover essere assoggettata a VAS;
3. DI NON RISCONTRARE elementi di criticità con previsioni prescrittive e prevalenti del PTCP, fatte salve eventuali modifiche, discendenti dal processo di valutazione ambientale strategica in corso, che dovranno essere debitamente segnalate e valutate
4. DI SEGNALARE la verifica di quanto indicato al paragrafo 4.1 dell'Allegato tecnico (Allegato A) in merito al recapito dei reflui e alla rete acquedottistica.
5. DI EVIDENZIARE, altresì, al Comune che tutte le opere previste, comprese quelle a carattere infrastrutturale, possono riguardare esclusivamente aree in possesso e nella piena disponibilità del soggetto proponente, considerato che il progetto dello Sportello Unico non può operare ed apportare modifiche urbanistiche al di fuori del perimetro dello stesso;
6. DI PRECISARE che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica e la verifica tecnica di compatibilità con il PTCP inerente alla variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;
7. DI SEGNALARE altresì che, a seguito di Accordo con la Regione Lombardia, la competenza all'attività di controllo della fornitura digitale relativa agli atti del PGT, è stata trasferita alla Provincia, alla quale pertanto dovrà essere inoltrata la richiesta di verifica, unitamente alla richiesta di pubblicazione sul BURL, successivamente all'approvazione della variante al PGT. Le modalità per la trasmissione in formato digitale al fine della pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva sul BURL ed i relativi fac-simile della lettera di richiesta sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Varese al seguente link:  
<http://www.provincia.va.it/code/25489/Richiesta-pubblicazione-avvisoapprovazione-PGT-sul-BURL>;
8. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Saronno;
9. DI DARE ATTO che:
  - è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento, scadente il 30/08/2023 (conferenza di valutazione il 13/09/2023);
  - il presente provvedimento resterà pubblicato sul sito web provinciale nella sezione *Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio* ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013;
  - quanto disposto con il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti, presenti o futuri sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
  - il presente provvedimento è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni (ex D.Lgs. n. 104/2010) ed entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (ex DPR n. 1199/1971), decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio;
  - il responsabile del Settore Territorio ed il responsabile del presente procedimento è la Dott. Lorenza Toson;
  - ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del 1° comma dell'articolo 30, "Obbligo di astensione" del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente ai componenti del gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare che hanno partecipato all'istruttoria, al Responsabile dell'Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale.

IL DIRIGENTE  
OLIVARI GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

n. 1 allegato



**AREA TECNICA  
Settore Territorio**

*Ufficio pianificazione, gestione del territorio, commercio, VAS e VIA*

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**  
ai sensi della DCR 13/03/2007 n. 351, della DGR 10/11/2010 n. 761 e della DGR 25/07/2012 n. 3836  
**E VERIFICA TECNICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP**  
ai sensi dell'articolo 97, comma 2, LR 11.03.2005, n.12

**SUAP IN VARIANTE AL PGT DI SARONNO**

**1 - PREMESSA**

In data 01.08.2023 il Comune di Saronno ha messo a disposizione, in applicazione delle procedure stabilite con DCR n. 351/2007 e DGR nn. 761/2010 e 3836/2012, la documentazione per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante puntuale al PGT vigente<sup>1</sup> e all'espressione del parere di compatibilità ex art.92, LR 12/2005; nella fattispecie trattasi di una procedura di sportello unico per le attività produttive ex art. 97 LR 12/2005, in variante al Documento di Piano.

**2 - CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA (GRUPPO DI LAVORO)**

**2.1 Finalità e limiti dell'istruttoria**

L'istruttoria della documentazione presentata è svolta in stretta osservanza delle competenze provinciali e senza riferimento alcuno a profili inerenti alla legittimità degli atti.

**2.2 Attività del Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare**

Il Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare, nominato con decreto del Direttore Generale, è stato attivato in tempo utile per effettuare le istruttorie di competenza dei singoli Settori.

**3 - CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA**

La proposta di variante consiste nello stralcio di un'area dell'Ambito ATP10 (Ambiti per trasformazione perequata) afferente al Documento di Piano e destinato a Parco Pubblico Agricolo di salvaguardia ambientale, con trasferimento delle potenzialità edificatorie negli ambiti ATUa, ATUab, ATUc e nel TUC. L'area da stralciare, mappale 465, è prevista con destinazione ad "Area con funzione non residenziale art. 30 NdP del PdR" per l'edificazione di un capannone ad uso magazzino, in ampliamento all'attività esistente sui mappali adiacenti.

L'area e gli immobili oggetto di intervento sono collocati nella zona sud-ovest del Comune di Saronno, nell'isolato compreso tra la via Varese (Strada statale "Varesina"), la via Amendola, la via Enrico Fermi, la via Friuli e la via Gorizia (Fig. 1). Vengono inoltre proposti parametri edilizi ridotti rispetto a quanto previsto dalla scheda d'ambito n. 8 delle NTA del PGT per la zona di destinazione:

- a) il rapporto di copertura IC massimo viene ridotto ad 1 / 2 anziché 2 / 3;
- b) l'indice fondiario IF viene ridotto al 50% e di conseguenza l'indice IF è pari a 0,50 mq/mq;

Nella documentazione viene specificato che la scheda d'ambito n. 8 delle NTA del PGT viene modificata conseguenzialmente.

<sup>1</sup> Il PGT risulta approvato con DCC n. 9 del 11/04/2019 e pubblicato su BURL Serie Avvisi e Concorsi N. 35 del 28/08/2019.




Fig. 1- a sinistra estratto PGT, a destra ortofoto 2021. In giallo perimetro SUAP, in rosso area a stralcio in variante

L'area in esame ha una superficie territoriale di circa 3.521 mq, si tratta di un'area privata facente parte del più ampio ambito ATP10 di superficie pari a 31.800 mq.

L'intervento (Fig. 2) prevede la realizzazione di un capannone prefabbricato, a pianta rettangolare con dimensioni di 21x61 metri con altezza massima di 9,50 m, e la sistemazione dell'area di pertinenza con realizzazione di posti auto privati su pavimentazione in masselli autobloccanti, idonei a una carrabilità pesante e sistemazione dell'area a verde sul perimetro del lotto con piantumazione di nuove alberature aventi funzione schermante, che proseguono il filare esistente sul lotto già edificato, riproponendo in forma alternata pioppi cipressini e carpinus betulus.




Fig. 2

Il Rapporto Preliminare (RP) riporta sintetiche informazioni sull'attività che necessita dell'ampliamento e sull'intervento previsto, poco nel merito della pianificazione sovraordinata e dei suoi effetti sull'area in esame, nulla relativamente alla coerenza interne ed esterna della variante con lo stesso PGT vigente. Vengono

effettuate sintetiche valutazioni relative agli effetti dei "possibili impatti sull'ambiente", generalmente ritenuti trascurabili o non rilevanti, mentre manca una valutazione finale sulla sostenibilità dell'intervento.

Rispetto al tema Natura e Biodiversità si legge che "il progetto prevede la realizzazione di un'ampia area destinata a verde attrezzato, della superficie di mq 3.850,00, che si collega ad un'area attrezzata già esistente realizzata da un precedente intervento edilizio", tuttavia non c'è altra documentazione disponibile che fornisca specifiche in merito.

#### 4 - ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA PROVINCIA

##### 4.1 Verifica di assoggettabilità a VAS

In riferimento ai criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi definiti all'allegato II della DCR VIII/351 del 13.03.07, in relazione alle caratteristiche della Variante (punto 1 dei criteri regionali), non si ritiene di dover evidenziare elementi di attenzione rispetto ad altri piani e programmi o progetti di livello sovracomunale.

In relazione alle caratteristiche degli effetti e delle aree interessate (punto 2 dei criteri regionali), per le quali è di esclusiva competenza comunale verificare il diverso ruolo delle aree all'interno delle più ampie politiche di governo del territorio, stante la necessità di ampliamento dell'attività in essere, si ritiene che l'intervento non comporti effetti ambientali di rilievo, vista anche la sua adiacenza all'insediamento produttivo esistente.

La proposta prevede consumo di suolo agricolo/naturale, pur non interferendo con elementi prescrittivi del PTCP, tuttavia, se pure la norma regionale, art. 5 della LR 31/2014, preveda una deroga, consentendo il consumo di suolo senza la soddisfazione del BES, si ricorda che il consumo di suolo generato dalla variante in esame concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione dello stesso.

L'intervento non comporta ricadute rispetto agli **obiettivi di tutela e sviluppo della rete ecologica**, le modifiche introdotte non incidono negativamente sugli **aspetti paesaggistici**, né si individuano impatti per quanto attiene la **viabilità**.

In riferimento al **recapito dei reflui e alle risorse idriche**, visto anche il parere del gestore del SII Alfa S.r.l. (prot. ATO n. 4019 del 07/08/2023), si riportano le seguenti osservazioni di ATO<sup>2</sup>. Il territorio del comune di Saronno ricade all'interno dell'agglomerato AG01203401, servito dall'impianto DP01203401 Caronno Pertusella, con potenzialità massima di trattamento di 400.000 AE e 113.411 AE trattati.

L'area e gli immobili oggetto di intervento sono collocati nella zona sud-ovest del Comune di Saronno, nell'isolato compreso tra la via Varese (Strada statale "Varesina"), la via Amendola, la via Enrico Fermi, la via Friuli e la via Gorizia, occupati da un'azienda. Per esigenze di incremento delle commesse aziendali, l'intervento propone la realizzazione di un nuovo immobile, richiesta che prevede la variante al Piano di Governo del Territorio vigente, in quanto la destinazione del mappale su cui si richiede l'edificazione dovrebbe passare da "ATP - Ambiti per trasformazione perequata" a una destinazione "Area con funzione non residenziale - art. 30 NdP PdR", con però parametri edilizi ridotti rispetto a quanto previsto dalla scheda d'ambito n. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del PGT. La realizzazione dell'immobile consentirà di ampliare la zona destinata al deposito e stoccaggio del prodotto finito, con conseguente possibilità di aumentare la produzione e di conseguenza del personale da impiegare. Poiché si prevede di non effettuare alcuna lavorazione, né permanenza di persone, ma solamente uno stoccaggio di prodotti finiti, nel Rapporto preliminare (pag. 23) si dichiara che all'interno del nuovo capannone non è previsto alcun impianto di riscaldamento e si prevede di utilizzare come spogliatoi e servizi igienici quelli già presenti all'interno dell'intero complesso produttivo, idonei a soddisfare anche un aumento intorno alle 30 unità lavorative.

Tuttavia, a pagina 18 del Rapporto preliminare si dichiara che attualmente l'azienda occupa circa 90 dipendenti e che, con l'acquisizione di nuove commesse, si prevede di arrivare a 140 / 150 dipendenti entro la fine dell'anno 2024.

Non si riesce pertanto a comprendere quale sia l'ampliamento definitivo dell'organico previsto, se 30 unità o 50/60 e pertanto si chiede di dettagliare meglio le previsioni di incremento dell'organico.

Vista la capacità residua dell'impianto, tuttavia, non si ravvisano particolari criticità dal punto di vista della Depurazione.

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque nere, nel Rapporto Preliminare si dichiara che, "non prevedendo la realizzazione di alcun tipo di servizio igienico aggiuntivo rispetto all'esistente, (...) il nuovo insediamento in progetto, per quanto concerne la qualità delle acque, apporterà un impatto ambientale nullo."

<sup>2</sup> Protocollo Partenza n. 6078 del 12.12.2022

Si fa presente che non è la realizzazione di nuove strutture da adibire a servizi igienici che determina gli impatti ambientali, ma è il carico in termini di abitanti equivalenti determinato dalle unità lavorative presenti, che pertanto variano in aumento da 30 a 60 in più rispetto all'esistente.

Per quanto riguarda le acque meteoriche, nel Rapporto Preliminare si dichiara che "lo smaltimento delle acque meteoriche avverrà secondo quanto previsto dal D. L. 03.04.2006 n° 152 e dal R.R. 24.03.2006 n° 4.

Le acque meteoriche di prima pioggia e le acque derivanti dalla copertura vengono raccolte da idonee caditoie con griglia, che tramite idonea tubazione confluiranno in un pozzo disoleatore, che consente il trattamento delle acque di scarico derivanti da superfici impermeabili (ad esempio area manovra - piazzali, parcheggi etc.) che potrebbero essere inquinati da residui oleosi. Al pozzo disoleatore sono collegati n. 4 pozzi perdenti ad anelli prefabbricati dimensione diametro cm. 200 ed altezza utile di ml. 4,00 - tra di loro collegati. Per quanto riguarda la collocazione dei pozzi perdenti, dal punto di vista idrogeologico e geologico non vi sono controindicazioni al loro utilizzo per lo smaltimento nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo; è inoltre opportuno segnalare che nella zona non sono presenti punti di captazione di acque sotterranee ad uso idropotabile, che possano apporre un vincolo per la realizzazione di scarichi di acque meteoriche negli strati superficiali del sottosuolo o in suolo." Si prende atto che verrà applicata la normativa sull'invarianza idraulica.

Si demanda alla successiva fase autorizzativa dell'attività l'effettiva verifica dell'assoggettabilità dell'attività al R.R.04/2006 per quanto riguarda la separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia e il loro invio in pubblica fognatura.

Per quanto riguarda la **rete fognaria**, il gestore Alfa ha segnalato quanto segue:

- Interferenze con infrastrutture esistenti: all'interno dell'area d'intervento non sono presenti opere in gestione ad ALFA Srl e pertanto non sussistono interferenze.
- Acque reflue: dal Rapporto preliminare (cap. 6.3.3) si evince che "all'interno del nuovo immobile non è prevista la realizzazione di alcun tipo di servizio igienico, pertanto, alla luce di questo, risulta evidente che il nuovo insediamento in progetto, per quanto concerne la qualità delle acque, apporterà un impatto ambientale nullo."
- Il Rapporto preliminare non fornisce indicazioni in merito alla stima dei quantitativi e delle portate massime istantanee scaricate. Alfa segnala inoltre che in via Enrico Fermi, all'altezza del civ. 23 è presente un sollevamento fognario che rilancia i reflui all'interno della rete fognaria in corrispondenza dell'incrocio di via Amedeo Avogadro.
- Acque meteoriche: dal Rapporto preliminare (cap. 6.3.2) si evince che le acque meteoriche saranno completamente gestite all'interno del sito tramite infiltrazione nel sottosuolo.



Fig. 3 Estratto della rete fognaria dell'area dell'intervento

Alfa comunica pertanto che, alla luce di quanto riportato, rimane in attesa di ricevere un riscontro in merito ai quantitativi di acque reflue scaricate e una stima delle portate massime istantanee per valutare la compatibilità con la rete fognaria esistente.

Relativamente alla rete acquedottistica, Alfa rileva che la condotta in acciaio limitrofa all'area ricadente l'intervento presenta un diametro DN 80. Data l'attuale condizione della rete idropotabile, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'ampliamento dell'attività, prescrivendo che nelle successive fasi progettuali dovranno essere puntualmente verificate eventuali interferenze con le opere esistenti in gestione alla scrivente società. Qualora le opere in progetto andassero a ricadere lungo lo sviluppo di condotte afferenti alla rete idrica, i chiusini dei relativi manufatti di ispezione o organi di sezionamento dovranno rimanere in quota nonché facilmente accessibili, manovrabili e ispezionabili. Inoltre, sottolinea che nella documentazione allegata al progetto in oggetto, non è possibile risalire alla portata di esercizio richiesta per il soddisfacimento dei nuovi

fabbisogni idrici ma viene indicato l'incremento delle unità lavorativa alla fine del 2024. Per tale motivo, sarà necessario verificare nelle successive fasi progettuali che la rete esistente sia idonea ai fabbisogni idrici reali e, nel caso risultasse non conforme, si dovrà richiedere un preventivo di potenziamento/adeguamento della rete acquedottistica.

Alfa ricorda, infine, che, in accordo al Regolamento del Servizio Idrico di Alfa S.r.l., assicurerà una pressione minima al contatore dei nuovi servizi pari a 1.5 bar.

Pur prevedendo l'applicazione delle norme relative all'invarianza idraulica, come previsto dall'art. 10 del R.R. 6/2019, in presenza di fognature di tipo unitario, si rammenta che le acque meteoriche di dilavamento devono essere prioritariamente smaltite in recapiti diversi dalla pubblica fognatura e gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree assoggettate all'applicazione del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 devono rispettare gli obblighi previsti dallo stesso R.R. 7/2017.

Relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche non soggette a R.R. 04/2006, si fa inoltre presente l'art 57 comma 7 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito: *"Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti commi è vietato."*

Si ricorda altresì che gli edifici di nuova costruzione dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura nel rispetto del nuovo R.R. 6/2019 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito.

Qualora vi fosse la presenza di vasche Imhoff, si fa presente quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato all'articolo 49 - Vasche Imhoff e fosse biologiche:

1. Fatto salvo quanto previsto negli articoli successivi, gli allacciamenti alle reti fognarie pubbliche servite da impianti di trattamento dei reflui urbani, devono essere eseguiti senza interposizione di sistemi di pretrattamento dei reflui domestici (Imhoff, fosse biologiche). Le reti di fognatura interne devono adeguarsi alla presente disposizione nei tempi e nei modi stabiliti dal Gestore in funzione delle caratteristiche infrastrutturali della rete fognaria.
2. Ferma restando l'esistenza di divieti da parte delle Autorità sanitarie competenti, il Gestore potrà derogare al criterio di cui sopra nel caso in cui, per condizione delle strutture fognarie e/o depurative esistenti, risulti opportuno effettuare il pretrattamento dei reflui domestici. Nel caso, sarà pertanto necessario, prima della realizzazione dell'intervento, interfacciarsi con il gestore Alfa S.r.l.

## 4.2 Valutazione di compatibilità con il PTCP

Le valutazioni espresse in merito alla sostenibilità ambientale sono valide anche per quanto riguarda la compatibilità del progetto con il PTCP, non rilevando a carico della variante elementi di criticità con previsioni prescrittive e prevalenti dello stesso, fatte salve eventuali modifiche, discendenti dall'iter urbanistico in corso, che dovranno essere debitamente segnalate e valutate.

## 5 - NOTE

Si informa che la competenza all'attività di controllo della fornitura digitale, relativa agli atti del PGT, è stata trasferita alla Provincia, alla quale pertanto dovrà essere inoltrata la richiesta di verifica, unitamente alla richiesta di pubblicazione sul BURL, successivamente all'approvazione della variante al PGT (Ufficio SIT, telefono 0332.252834).




Fig. 4 Estratto della rete acquedottistica dell'area dell'intervento

## 6 - ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Non si ritiene che la variante qui esaminata, nell'ambito di procedura SUAP avviata dal Comune di Saronno, presenti caratteristiche tali da dover essere assoggettata a VAS, né si riscontrano elementi di criticità con previsioni prescrittive e prevalenti del PTCP, fatte salve eventuali modifiche, discendenti dal processo di valutazione ambientale strategica in corso, che dovranno essere debitamente segnalate e valutate. Si ricorda di verificare quanto indicato al paragrafo 4.1 in merito al recapito dei reflui e alla rete acquedottistica.

Varese, 28.08.2023

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
Arch. Nadia Quadrelli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa Lorenza Toson

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.